

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-338/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Seconda direttiva 77/91/CEE — Artt. 29 e 42 — Società per azioni — Aumento del capitale — Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni — Esclusione — Tutela degli azionisti — Parità di trattamento)

(2009/C 44/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Braun e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Díez Moreno, agente)

sostenuto da: Repubblica di Polonia (rappresentante: sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: sig. M. J. Heliskoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: sig.ra V. Jackson, agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 29 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31 gennaio 1977, pag. 1) — Mancata tutela degli azionisti di minoranza

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna:

- concedendo un diritto d'opzione per la sottoscrizione di azioni in caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro non solamente agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni;
- concedendo il diritto d'opzione per obbligazioni convertibili in azioni non solo agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni emesse nell'ambito di emissioni precedenti e,
- non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa decidere l'esclusione del diritto d'opzione per le obbligazioni convertibili in azioni,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. [48], secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi

dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i tre quarti delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese.

4) La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2008 — British Aggregates Association/Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-487/06 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Tassa ambientale sui granulati nel Regno Unito)

(2009/C 44/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (rappresentanti: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Flett, B. Martenczuk e T. Scharf, agenti) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: T. Harris, M. Hall e G. Facenna, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato infondata una domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 24 aprile 2002, C(2002) 1478 def., di non opporsi al regime di prelievi sugli aggregati da cava nel Regno Unito (State Aid N. 863/01 — Regno Unito, Aggregates Levy)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2006, causa T-210/02, British Aggregates Association/Commissione, è annullata.

2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-524/06) (¹)

(Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di «necessità» — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri)

(2009/C 44/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Heinz Huber

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 17, 18, n. 1 e 43, n. 1 CE, nonché dell'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Normativa nazionale che prevede il trattamento generale di dati personali dei cittadini degli altri Stati membri nel registro centrale nazionale degli stranieri, differenziandosi dalla normativa nazionale relativa ai dati personali dei cittadini dello Stato in questione, che sono trattati unicamente nei registri comunali di dichiarazione di domicilio

Dispositivo

1) Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentral-

register), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:

— contiene unicamente i dati necessari per l'applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e

— il suo carattere centralizzato consente un'applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.

In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell'ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.

2) L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all'istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008
— Masdar (UK) Ltd/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-47/07 P) (¹)

(Impugnazione — Art. 288, secondo comma, CE — Ricorso basato su un arricchimento senza causa della Comunità — Programmi d'assistenza comunitaria — Irregolarità commesse dal contraente della Commissione — Servizi forniti da un subappaltatore — Mancato pagamento — Rischi inerenti alle attività economiche — Principio di tutela del legittimo affidamento — Obbligo di diligenza dell'amministrazione comunitaria)

(2009/C 44/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (rappresentanti: sigg. A.P. Bentley, QC, e P. Green, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J. Enegren e M. Wilderspin, agenti)